

Publicato il 16/06/2022

N. 00887/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2015, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Petronelli e Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele Bavaro in Bari, via Melo, 120;

contro

Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Lagreca, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 332 del 30.9.2015, notificata il 2.10.2015, con cui il Dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura ha illegittimamente rigettato l'istanza di condono protocollata dal ricorrente in data 10.12.2004 al n. 7467 in relazione ad opere realizzate nell'immobile sito in Altamura, alla C.da "Granelle", in catasto al foglio di mappa n. 121 p.lle 841 e 842 (pratica n. 1508/3C);

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, compresi il preavviso di diniego di condono edilizio di cui alla nota comunale prot. n. 31122 del 16.6.2014 nonché quelli successivi ed ulteriori che potrebbero eventualmente essere posti in essere dal Comune resistente e/o da altre Amministrazioni e/o scaturire, in ogni caso, dal presente contenzioso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente -OMISSIS-, sul suolo di cui è proprietario, sito in Altamura alla Contrada "Granelle" in catasto al foglio di mappa n. 121 p.lle 841 e 842, realizzava in assenza di concessione edilizia un fabbricato rurale a piano terra per una superficie di mq. 23,29 e presentava in data 10.12.2004 presso il Comune di Altamura "domanda di sanatoria per le opere rientranti nel condono edilizio" del 2003, allegando la documentazione a tale scopo richiesta, successivamente integrata, in data 27.9.2010, con ulteriori atti.

Il Comune di Altamura, con il gravato atto dirigenziale prot. n. 332 del 30.9.2015, dopo aver preannunciato il proprio diniego con nota prot. n. 31122 del 16.6.2014, disponeva - previo rigetto delle osservazioni formulate dal ricorrente *ex art. 10-bis* legge n. 241/1990 - la reiezione della domanda di condono in questione, ingiungendo altresì la demolizione delle opere *de quibus*.

Il diniego di condono edilizio impugnato era stato giustificato:

- 1) per la natura non residenziale della nuova costruzione, che comporta l'esclusione dell'applicazione del condono edilizio del 2003;
- 2) per la mancata ultimazione delle opere alla data del 31.3.2003 prevista dall'art. 32, comma 25 decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003;
- 3) per l'inidoneità statica del manufatto secondo quanto prescritto dalla O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e ss.mm.ii. che colloca il Comune di Altamura nella zona sismica di terzo livello.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede l'annullamento della menzionata nota prot. n. 332 del 30.9.2015 e degli altri atti in epigrafe indicati, deducendo un'unica censura così riassumibile:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 32 decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti e dei presupposti in relazione alla tipologia di opere condonabili e alla loro ultimazione; motivazione illogica, inadeguata ed erronea; violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa *ex art. 97 Cost.*; violazione e falsa applicazione, in ogni caso, dell'art. 32, comma 37 decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 sull'avvenuta formazione del silenzio assenso: il ricorrente assume che l'art. 32 decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 non porrebbe distinzione, ai fini della condonabilità delle opere, né in relazione alla destinazione di zona in cui esse ricadono, né in relazione alla loro destinazione d'uso, a nulla rilevando la natura non residenziale del manufatto di cui trattasi; inoltre, - asserisce l'interessato - la struttura in questione deve considerarsi regolarmente ultimata alla data del 31.3.2003, avendo a quella data realizzato sia il rustico, sia la copertura; sostiene altresì il -OMISSIS- che la tipologia di materiali di cui si compone la copertura in pannelli non determinerebbe alcuna inidoneità statica del manufatto e che, in ogni caso, la normativa di riferimento non escluderebbe

la condonabilità dell'opera medesima anche laddove essa sia stata realizzata prima che il vincolo sismico sia intervenuto, richiedendo al condonante solo una differente tipologia di adempimenti; infine, il censurato diniego sarebbe stato adottato dal Comune in contrasto con il silenzio assenso formatosi ai sensi dell'art. 32, comma 37 decreto-legge n. 269/2003.

2. - Si costituiva in giudizio il Comune di Altamura, resistendo al gravame.

3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 9 giugno 2022, nel corso della quale la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

Con un unico e articolato motivo di ricorso l'odierno istante, oltre ad aver denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, da parte del Comune di Altamura, ha prospettato la questione di costituzionalità dell'art. 32, comma 25 decreto-legge n. 269/2003 in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui non consentirebbe il condono per le nuove strutture agricole rispetto alle nuove costruzioni residenziali.

4.1. - In primo luogo, va osservato in relazione alla questione di costituzionalità che la stessa è manifestamente infondata.

Invero, questo Collegio ritiene di dover aderire e dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è possibile, in presenza di una normativa eccezionale (quale è l'art. 32 decreto-legge n. 269/2003), postularne l'interpretazione analogica. L'indirizzo esegetico trova conforto positivo anche nell'analisi dei lavori preparatori della legge di conversione del decreto-legge n. 269/2003: in particolare, "Il relatore della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, nella seduta del 5 novembre 2003, ha illustrato l'emendamento governativo 'limitativo' su cui il Governo ha poi posto la questione di fiducia, osservando che tra «le

opere ammesse al condono rientrano quelle di nuova costruzione, ma limitatamente agli edifici residenziali, anche in questo caso nel limite dei 750 mc per singola richiesta». In definitiva, la lettera della legge unitamente all'analisi dei lavori preparatori e alla struttura eccezionale della fattispecie disciplinata conduce a ritenere che le opere in esame, non avendo natura residenziale, non rientrano nel campo di applicazione della disposizione di sanatoria" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6381).

Pertanto, dando seguito alla giurisprudenza consolidata e qui condivisa, "... ai sensi dell'art. 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le disposizioni sul condono edilizio si applicano solo in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale, non essendo ammissibile, in presenza di una tale normativa eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, postulare un'estensione a nuove costruzioni aventi destinazione non residenziale» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2015, n. 1917).

Si può, quindi, concludere nel senso che la scelta del legislatore del 2003 di limitare l'ambito di operatività del condono alle sole nuove costruzioni residenziali con disposizione di carattere evidentemente eccezionale rientri nell'ambito dei poteri discrezionali del Governo / Parlamento con riferimento ai quali è escluso ai sensi dell'art. 28 legge n. 87/1953 ogni valutazione e sindacato.

4.2. - Del pari infondata è la doglianza formulata dal ricorrente per ciò che attiene alla prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 32 decreto-legge n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 in quanto - si ribadisce - è del tutto corretta l'interpretazione fornita dall'Amministrazione comunale circa la portata operativa dell'art. 32, comma 25, il quale dispone che «Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni,

come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi».

La giurisprudenza amministrativa, all'esito di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della suddetta disposizione ha in più occasioni precisato che il condono edilizio previsto ai sensi dall'art. 32 decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, si applica unicamente alle nuove costruzioni con destinazione residenziale: in particolare, «va recisamente esclusa qualsiasi interpretazione di tipo estensivo e *a fortiori* di tipo analogico, sia in quanto si verte in materia di condono, che è istituto paradigmaticamente e strutturalmente eccezionale, con conseguente applicazione del canone ermeneutico recato dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, sia in quanto la *voluntas legis* è evidentemente nel senso di escludere i nuovi edifici non residenziali, atteso che l'ampliamento di precedenti manufatti il legislatore non ha fatto distinzioni tra tipi di immobili, mentre ha espressamente ristretto l'area della condonabilità per le nuove costruzioni» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2021, n. 3342).

Orbene, il Collegio reputa di non doversi discostare da tale approccio ermeneutico, rispettoso della lettera legislativa che riferisce la norma condonistica - e dunque di carattere eccezionale - alle «nuove costruzioni residenziali», escludendo, per tal via, *a contrario* le nuove costruzioni non

residenziali, come quella a carattere pacificamente rurale (ad uso deposito agricolo) realizzata dal ricorrente nel caso di specie.

Del resto, la *ratio* sottesa al decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è proprio quella di agevolare il condono di natura residenziale, delineando una serie di misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché di incentivare l'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e definire gli illeciti edilizi e le occupazioni di aree demaniali.

L'interpretazione seguita da questo Collegio trova conferma nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 6381/2012 successivamente seguita da questo Tribunale con sentenza n. 529/2018, decisioni che hanno ritenuto non condivisibili le osservazioni contrarie in ordine alla estensibilità del condono edilizio espresse dalla circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture 7 dicembre 2005, n. 2699.

4.3. - Il ricorrente ha altresì lamentato la violazione dell'art. 32 decreto-legge n. 269/2003 da parte dell'Amministrazione comunale per ciò che attiene alla valutazione in merito alla data di ultimazione del manufatto di cui è causa ed alla sua idoneità statica: in particolare, asserisce l'odierno istante che la struttura in questione deve considerarsi regolarmente ultimata alla data del 31.3.2003, avendo a quella data sia realizzato il rustico, sia completato la copertura; inoltre, assume il -OMISSIS- che la tipologia di materiali di cui si compone la copertura in pannelli non determinerebbe alcuna inidoneità statica del manufatto e che, in ogni caso, la normativa di riferimento non escluderebbe la condonabilità dell'opera medesima anche laddove essa sia stata realizzata prima che il vincolo sismico sia intervenuto, richiedendo al condonante solo una differente tipologia di adempimenti.

Anche suddetta censura è infondata.

Il Comune di Altamura, nella persona del Dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio, nella censurata nota prot. n. 332 del 30.9.2015, con

cui ha rigettato l'istanza di condono formulata dall'odierno ricorrente ha evidenziato che:

«Dalla documentazione fotografica allegata alla “Dichiarazione di interesse” del 31/01/2004 giusto protocollo n. 7493 del 16/02/2004, inoltre, si evince che parte del manufatto è stato realizzato con elementi verticali in lamiera grecata e parte con murature a secco costituite da elementi in tufo. Mentre per la struttura in muratura non è possibile accertare la presenza della copertura, le porzioni in lamiera presentano degli elementi di copertura provvisori costituiti da pannelli in lamiera grecata non fissati alla struttura verticale. [...] Per tanto trattandosi di copertura precaria e provvisoria e di struttura non idonea staticamente il manufatto non può considerarsi completo ed ultimato».

Orbene, l'art. 32, comma 25 decreto-legge n. 269/2003 dispone, quale *conditio sine qua non* affinché le opere abusive possano essere condonate, che devono risultare ultimate entro il 31 marzo 2003 ed effettua un richiamo espresso alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, la quale all'art. 31, comma 2, prescrive che per ultimate devono intendersi le opere nelle quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, caratteristiche non confacenti al fabbricato in esame.

Nel caso che ci occupa, la costruzione del fabbricato rurale ad uso deposito agricolo realizzato in assenza di concessione edilizia con struttura mista di tufo, tubolari in ferro e lamiere grecate coibentate, come riportato nella relazione tecnica, non è suscettibile di condonabilità.

Appare di tutta evidenza, dalla documentazione fotografica agli atti, che il manufatto è stato realizzato in parte con elementi di copertura verticali provvisori costituiti da pannelli in lamiera grecata non fissati alla struttura verticale, in parte con murature a secco costituite da elementi in tufo. Pertanto, le coperture abusive non soddisfano le condizioni prescritte dal comma 25 dell'art. 32 decreto-legge n. 269/2003 e dall'art. 31, comma 2

legge n. 47/1985, configurandosi piuttosto come opere non ultimate alla data del 31.3.2003.

Peraltro, preme evidenziare che il territorio del Comune di Altamura, secondo quanto indicato dalla O.P.C.M. 20.3.2003 n. 3274 e ss.mm., rientra nella zona sismica di 3^a categoria e pertanto - come correttamente evidenziato nel gravato diniego del 30.9.2015:

1 - nel caso in cui il manufatto sia stato realizzato dopo l'emanazione dell'O.P.C.M. n. 3274, esso non sarebbe suscettibile di sanatoria qualora non fosse possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico rispetto alle categorie contemplate per i comuni secondo quanto previsto dalla citata OPCM (come dettato dall'art. 32, comma 27 decreto-legge n. 269/2003: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: ... b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003; ...");

2 - qualora, invece, il manufatto sia stato realizzato in epoca antecedente al periodo di emanazione dell'O.P.C.M. n. 3274, verrebbe applicato l'art. 32 legge n. 47/1985 in forza del quale: "sono suscettibili a sanatoria le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: ... a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35 ...".

Il comma 6 dell'art. 35 legge n. 47/1985 dispone che "Nei casi di costruzioni di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli artt. 4 e 7 della legge medesima".

Come rimarcato dalla Amministrazione resistente il deposito del progetto non può essere applicato al caso *de quo* per i seguenti motivi:

- 1) il deposito del progetto di completo adeguamento è riferito ai casi di costruzioni di cui all'art. 1 legge n. 1086/1971 in cui non rientrano le tipologie costruttive adottate per la realizzazione del manufatto in oggetto;
- 2) inoltre, relativamente al progetto di adeguamento previsto al comma 6 dell'art. 35 legge n. 47/1985 la C.M. n. 3357/25 del 1985 precisa che la sua qualificazione di "adeguamento" sta a significare che esso deve prevedere interventi sulle strutture che non modifichino l'edificio nella sua consistenza volumetrica e di superficie, e che anzi, conservi le strutture già realizzate, pur rendendole staticamente idonee in relazione alla loro funzione. Non sarebbe, pertanto, ammissibile non solo un ampliamento dell'esistente, ma neppure una demolizione e ricostruzione, quando le strutture fossero talmente inidonee, da non poter essere staticamente collaudabili mediante opere di adeguamento.

Dunque, i lavori di completamento e di adeguamento invocati ai sensi dell'art. 35 legge n. 47/1985 e previsti anche dall'art. 39 legge n. 724/1994 devono presupporre la permanenza dell'immobile da condonare senza prevedere la sostituzione con un manufatto diverso, imprimendo una diversa impronta strutturale mediante la sostituzione degli elementi strutturali aventi nuove caratteristiche e determinano una nuova conformazione strutturale dell'edificio.

A ciò si deve aggiungere che, essendo - come detto - il territorio del Comune di Altamura ascrivibile ad una zona sismica di terza categoria secondo quanto indicato dalla citata O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e ss.mm.ii., ed essendo stato il manufatto per cui è causa evidentemente realizzato in parte in epoca antecedente al periodo di emanazione dell'O.P.C.M. n. 3274, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35, comma 7 legge n. 47/1985, il quale dispone che «Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle

costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780».

In particolare, il comma 6 dell'art. 35 legge n. 47/1985 prescrive che «Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima».

Ne consegue che, a maggior ragione, l'opera abusiva in discorso non possa essere considerata idonea staticamente, sia per ciò che attiene alla tipologia di materiali precari e provvisori adoperati per la realizzazione del manufatto, sia per l'omesso completo adeguamento dell'opera al territorio del Comune di Altamura, rientrante nella zona sismica di terza categoria.

4.4. - A corollario discende che il decorso del termine prefissato per la pronuncia sull'istanza di condono non sostanzia alcun provvedimento implicito d'accoglimento.

La tipologia non residenziale dell'immobile abusivo è *ex lege* ostativa alla formazione del silenzio assenso.

Gli artt. 35, comma 18 legge n. 47/1985 e 32, comma 37 decreto-legge n. 269/2003 - che definiscono in termini generali il silenzio assenso in tema di condono edilizio - presuppongono la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono: come si è poc'anzi chiarito, presupposto d'ammissibilità del condono del 2003 è che la nuova costruzione abbia destinazione residenziale, caratteristica non confacente al manufatto di cui è causa.

Le censure dedotte con l'unico articolato motivo di ricorso sono infondate, evidenziandosi la legittimità della determinazione assunta dall'Amministrazione comunale con il provvedimento impugnato, direttamente conseguente all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti

di condonabilità del fabbricato in discorso richiesti dall'art. 32 decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.

Si richiama a tal riguardo il precedente di questo T.A.R. n. 163 del 27.1.2022:

«... va rilevato, quanto all'ultimo motivo di gravame (relativo alla violazione del termine di legge entro cui concludere il procedimento), che in base all'art. 35 legge n. 47/1985 (richiamato dall'art. 39 legge n. 724/1994), il decorso del tempo costituisce mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa "tacita"; che, tuttavia, affinché si abbia la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio (*ex art. 35, comma 18 legge n. 47/1985*), occorre, che il procedimento sia stato avviato da una domanda conforme al modello legale previsto dalla disposizione che regola il procedimento di condono e, quindi, che la domanda di sanatoria presentata possieda i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma stessa (cfr. *ex multis* T.A.R. Puglia, Bari, Sez. Unica, 26.7.2019, n. 1099; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 24 settembre 2015, n. 1988; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 giugno 2013, n. 2963).

Anche Cons. Stato, Sez. VI, 27.7.2015, n. 3661 ha rilevato:

«... Come costantemente ha ritenuto questo Consiglio di Stato (per tutte, sez. V, 8 novembre 2011, n. 5894), il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell'oblazione, occorrendo altresì l'acquisizione della prova, da parte del Comune medesimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore. In particolare, pertanto, il silenzio assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell'esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché

possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale. ...».

Nella fattispecie in esame l'invocato meccanismo del silenzio assenso *ex* art. 35 legge n. 47/1985 (richiamata, come visto, dalla legge n. 724/1994) non può operare in mancanza della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi del condono edilizio (nel caso di specie venendo in rilievo la realizzazione di un abuso edilizio in area soggetta a vincolo archeologico preesistente *ex* D.M. 24.9.1988, con consequenziale operatività della preclusione di cui all'art. 33, comma 2 legge n. 47/1985). ...».

5. - Pertanto, dalle argomentazioni in precedenza esposte discende la reiezione del ricorso.

6. - In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.